

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016/2018

Redatto ai sensi della Legge n. 190 del 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione".

Adottato con determinazione dell'Amministratore Unico n. 02 del 13 01 2016

**Publicato sul sito internet www.igeaspa.it
nella sezione "Società trasparente"**

INDICE

1. Profilo e struttura della Società	p. 3
2. Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e la normativa di riferimento	p. 5
3. Definizione di corruzione	p. 6
4. Soggetti, compiti e responsabilità	p. 6
5. Il processo di adozione	p. 8
6. Le aree di rischio	p. 8
7. Modalità di valutazione delle aree di rischio	p. 10
8. Misure di prevenzione	p. 10
9. Codice di comportamento	p. 11
10. Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	p. 11
11. Segnalazione di fatti illeciti	p. 12
12. Formazione	p. 12
13. Patti di Integrità	p. 13
14. Disposizioni finali - Monitoraggio e Aggiornamento del PTCP	p. 13

ALLEGATO 1 Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

1. Profilo e struttura della Società

Costituita con atto del 31-07-1986 con la denominazione sociale di S.I.M. S.p.A. (Società Italiana Miniere S.p.A.) e successivamente, con atto del 30-4-1998 la denominazione è stata modificata in IGEA S.p.A.

In seguito alla dell'Ente Minerario Sardo, così come disposto dalla L.R. 4 dicembre 1998, n. 33, IGEA è stata individuata quale soggetto giuridico operante nell'attività di messa in sicurezza, il ripristino ambientale e la bonifica di aree minerarie dismesse e/o in via di dismissione, agendo nell'ambito dei piani e delle linee di indirizzo provenienti dal suo unico azionista la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell'Industria.

Con atto di fusione del 27-5-1999 IGEA incorpora le società che hanno cessato la loro attività mineraria nell'area del Sulcis-Iglesiente: Bariosarda S.p.A., Miniere Iglesias S.p.A. e Piombo Zincifera Sarda S.p.A.; con atto di fusione del 24-9-2003 IGEA incorpora la Rimisa S.p.A., società mineraria che ha esercitato la sua attività nel territorio di Lula (NU).

La Società è stata posta in stato di liquidazione con D.G.R. R.A.S. n. 17/19 del 13/05/2014, acquisendo la denominazione di IGEA SpA in Liquidazione. Lo stato di Liquidazione è stato revocato con D.G.R. 34/19 del 07/07/2015.

L'ingente patrimonio immobiliare, i mezzi e le attrezzature, la professionalità delle maestranze, tutti confluiti in IGEA, hanno reso possibile l'avvio delle attività di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di diversi siti minerari dismessi, alcuni edifici e impianti minerari di interesse storico-culturale sono stati restaurati e sono oggi siti museali visitabili.

La Società ha lo scopo esclusivo di svolgere, in attuazione dei piani, programmi e indirizzi della Regione Autonoma della Sardegna e con oneri a carico della stessa, nel settore minerario, ambientale e, subordinatamente, nel settore della geoingegneria, le seguenti attività:

- A) la messa in sicurezza, il ripristino ambientale e la bonifica di aree minerarie dismesse e/o in via di dismissione;
- B) la ricerca, la coltivazione di giacimenti minerari, la progettazione, costruzione, acquisto ed esercizio di impianti per l'estrazione e il trattamento di minerali, il trattamento e l'utilizzazione dei minerali estratti e dei sottoprodotti. Le suddette attività non saranno rivolte alla commercializzazione dei prodotti ricavati ma esclusivamente al conseguimento dei fini societari;
- C) l'esecuzione di studi, ricerche e sperimentazioni tecnico-scientifiche nel settore minerario, di rilevamenti geologici e geofisici;
- D) l'esecuzione di rilievi, interventi e costruzioni sul suolo e nel sottosuolo, sul fondo e nel sottofondo marino, in connessione con l'utilizzazione delle acque sotterranee profonde della Sardegna;
- E) la realizzazione di sistemi e opere necessari o utili alla difesa del suolo e delle coste;
- F) l'esecuzione di rilievi e ricerche idrogeologiche e idrauliche, di programmi e piani di intervento e realizzazioni per la prevenzione degli inquinamenti e la decontaminazione delle acque sotterranee;
- G) lo svolgimento di attività inerenti alla realizzazione di opere idrauliche e di opere civili e/o industriali, nonché la gestione di sistemi di approvvigionamento e distribuzione di risorse idriche, in connessione con l'utilizzazione di acque sotterranee profonde della Sardegna;


H) l'esecuzione di lavori di costruzione di gallerie stradali, idrauliche o di qualsivoglia natura, anche connesse con l'esecuzione di lavori edili, di lavori aeroportuali, ferroviari e stradali, l'effettuazione di opere di movimenti di terra, anche in sotterraneo, di sbancamenti, fondazioni, strutture in cemento armato, in metallo o in ogni altro materiale;

I) la gestione del patrimonio immobiliare di sua proprietà tenendo conto, per le cessioni, delle procedure previste dall'art. 8 della l.r. 4 dicembre 1998 n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni e delle conseguenti direttive regionali;

L) la ricerca, gli studi, gli interventi e la realizzazione degli impianti di messa in sicurezza degli impianti e del recupero ambientale di compendi immobiliari, direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie, secondo quanto previsto dall'art. 9 della l. 30 luglio 1990 n. 221.



ORGA



2. Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e la normativa di riferimento

La Legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012 ed entrata in vigore il 28 novembre 2012, intitolata "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" affronta in maniera sistematica e organica il contrasto a tutte le forme di corruzione partendo innanzitutto dalla adozione di misure di prevenzione. Tale norma è entrata in vigore il 28 novembre 2012 ed è divenuta pienamente operativa con l'approvazione da parte dell'ANAC con delibera n. 72 in data 11 settembre 2013 del Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica che detta le linee guida per la Predisposizione dei Piani anticorruzione da parte delle diverse Amministrazioni locali.

L'articolo 1 della Legge n. 190/2012, richiamando l'art. 6 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, individua l'ANAC/ CIVIT che rappresenta nel territorio nazionale l'Autorità Nazionale Anti Corruzione avente il compito di coordinare e vigilare sull'operato di tutti gli altri organismi chiamati ad assicurare una coordinata azione di contrasto alla corruzione ed all'illegalità nella Pubblica Amministrazione.

Per meglio comprendere le finalità della normativa in esame è opportuno evidenziare la nuova accezione del concetto di corruzione che detta normativa introduce. Si tratta infatti di una accezione molto ampia del comportamento corruttivo che travalica le definizioni ricomprese nel codice penale e amplia il proprio spettro contemplando la dinamica dei comportamenti corruttivi su un livello superiore in grado di condizionare opzioni di fondo della vita economica, quali le scelte sulle così dette "regole del gioco", le decisioni sulla allocazione delle risorse economiche, le decisioni sulle modalità di affidamento delle opere pubbliche, l'efficacia dei controlli sulle opere e i servizi "acquistati" dalla Pubblica Amministrazione". Si tratta quindi di una nuova dimensione di "corruzione sistemica" che "si mostra in grado di pregiudicare interessi collettivi quali l'economia pubblica, il funzionamento del mercato, la fiducia nelle istituzioni democratiche".

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (di seguito P.T.P.C.) rappresenta lo strumento attraverso il quale le Amministrazioni descrivono il processo finalizzato a prevenire il verificarsi del fenomeno corruttivo. Esso contiene quindi un insieme di attività ricognitive, organizzative e preventive oltre che sanzionatorie. Pertanto esso si connota come un Piano nel quale l'amministrazione o la Società partecipata, analizzate le proprie specifiche funzioni, individua le aree di rischio e stabilisce le misure concrete da porre in essere per la prevenzione in rapporto al livello di pericolosità delle diverse fasi dei processi rilevati.

L'adozione di tali strumenti programmatici e operativi è finalizzato a raggiungere i seguenti obiettivi:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione

Normativa di riferimento:

Legge n. 190 del 6 novembre 2012: *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione"*;

Circolare n. 1/2013 del 25 gennaio 2013: *"Legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*

DLgs. n. 39 dell'8 aprile 2013: *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1 commi 49 e 50 della L. 190/12"*;

Delibera CIVIT n. 72/2013 dell'11 settembre 2013: *"Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione"*;

DLgs. n. 33 del 14 marzo 2013: *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;

Delibera CIVIT n. 50/13 del 4 luglio 2013: *"Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016"*;

Delibera CIVIT n. 66/2013 del 31 luglio 2013: *"Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs n. 33/2013)"*.

Circolare Min. Pubblica Amministrazione e la Semplificazione n. 1/14 del 14 febbraio 2014: *"Ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 33: in particolare gli enti economici e le società controllate e partecipate"*;

DLgs. n. 82 del 7 marzo 2005, *"Codice dell'amministrazione digitale"*;

DLgs. n. 231 dell'8 giugno 2001: *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"*;

Legge 241 del 7 agosto 1990: *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

DLgs. n. 165 del 30 marzo 2001: *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013: *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*.

Delibera RAS n. 3/7 del 31 gennaio 2014: *"Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014/2016 ai sensi della legge n. 190/2012 e nel rispetto delle direttive di cui alla delibera n. 72/2013 della CIVIT/ANAC di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione"*.

3. Definizione di corruzione

Poiché il P.T.P.C. è uno strumento finalizzato alla prevenzione, il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel presente Piano ha un'accezione ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività della Società, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 *ter*, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa dall'esterno, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

4. Soggetti coinvolti nella Prevenzione della Corruzione

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno di ciascuna amministrazione e i relativi compiti e funzioni sono:

- **l'autorità di indirizzo politico:** la quale designa il responsabile (art. 1, comma 7, della l. n. 190/2012); adotta il P.T.P.C. e i suoi aggiornamenti e li comunica al Dipartimento della funzione pubblica e, se del caso, alla regione interessata (art. 1, commi 8 e 60, della l. n. 190/2012); adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- **il responsabile della prevenzione:** il quale svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità (art. 1 l. n. 190/2012 del 2013; art. 15 d.lgs. n. 39 del 2013); elabora la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 14, l. n. 190/2012); coincide, di norma, con il responsabile della trasparenza e ne svolge conseguentemente le funzioni (art. 43 d.lgs. n. 33 del 2013);
- **i referenti per la prevenzione** per l'area di rispettiva competenza: essi possono essere individuati nel P.T.P.C. (secondo quanto previsto nella circolare Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013), svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, affinché questi abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione ed attività dell'amministrazione, e di costante monitoraggio sull'attività svolta dai dirigenti assegnati agli uffici di riferimento, anche con riferimento agli obblighi di rotazione del personale; osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190/2012);
- **tutti i dirigenti** per l'area di rispettiva competenza: i quali svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, dei referenti e dell'autorità giudiziaria (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001; art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.); partecipano al processo di gestione del rischio; propongono le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001); assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione; adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale (artt. 16 e 55 *bis* d.lgs. n. 165 del 2001); osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190/2012);
- **gli O.I.V. e gli altri organismi di controllo interno:** essi partecipano al processo di gestione del rischio (Allegato 1, par. B.1.2. P.N.A.); considerano i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti; svolgono compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013); esprimono parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001);
- **l'Ufficio Procedimenti Disciplinari, U.P.D.:** il quale svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (art. 55 *bis* d.lgs. n. 165 del 2001); provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.); propone l'aggiornamento del Codice di comportamento;
- **tutti i dipendenti dell'amministrazione:** i quali partecipano al processo di gestione del rischio (Allegato 1, par. B.1.2. P.N.A.); osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012); segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o all'U.P.D. (art. 54 *bis* del d.lgs. n. 165 del 2001); segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 *bis* l. n. 241 del 1990; artt. 6 e 7 Codice di comportamento);

- **i collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione:** i quali osservano le misure contenute nel P.T.P.C.; segnalano le situazioni di illecito (art. 8 Codice di comportamento).

5. Il processo di adozione del P.T.P.C.

Il presente piano è stato elaborato con il supporto dei dirigenti e dei responsabili dei servizi dell'IGEA SpA coinvolti a vario titolo nello svolgimento delle attività della Società e sarà soggetto ad aggiornamento con cadenza annuale. Successivamente all'approvazione del piano tutto il personale dovrà essere informato e formato, sempre con riferimento al grado di coinvolgimento di ciascuno nelle attività individuate a rischio, per conoscere e realizzare in concreto le misure di contrasto previste.

Il processo di contrasto alla corruzione coinvolge a vari livelli tutta l'organizzazione; ogni dipendente può fornire il proprio contributo all'individuazione dei contenuti del piano sulla base della propria esperienza e delle problematiche riscontrate nell'attività lavorativa, suggerendo le specifiche azioni ed iniziative da porre in essere per contrastare il rischio, con riferimento alla propria esperienza, al ruolo e alle funzioni svolte.

6. Le aree di rischio

L'individuazione delle aree di rischio ha la finalità di consentire l'emersione delle aree nell'ambito dell'attività della Società che debbono essere presidiate più di altre mediante l'implementazione di misure di prevenzione. Rispetto a tali aree il P.T.P.C. identifica le loro caratteristiche, le azioni e gli strumenti per prevenire il rischio, stabilendo le priorità di trattamento.

L'individuazione delle aree di rischio è il risultato di un processo complesso, che ha presupposto la valutazione del rischio da realizzarsi attraverso la verifica "sul campo" dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti nell'ente.

Di seguito si riportano per completezza le aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni e le Società Partecipate corredate dai relativi processi, così come riportate nell'allegato 2 del Piano Nazionale Anticorruzione:

A) Area acquisizione e progressione del personale

1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento di incarichi di collaborazione

B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione del cronoprogramma
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto

12. Subappalto

13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

Sono state individuate ulteriori aree di rischio:

A) Logistica e autoparco

B) Archivio storico minerario

Modalità di valutazione delle aree di rischio

La Legge n. 190/2012 e il Piano Nazionale Anticorruzione definiscono le "aree di rischio" e richiedono ai destinatari, in relazione alle specificità della propria realtà, di esprimere una previsione su probabilità e possibili conseguenze. Per la valutazione delle aree di rischio della Società è stata utilizzata la metodologia indicata nell'allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione.

Per "rischio" si intende l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento.

Per "evento" si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale dell'ente.

La ponderazione del grado di rischio dei processi o di singole fasi dei processi, è stata effettuata attraverso l'analisi dell'impatto che il rischio individuato comporta e della probabilità che il rischio si verifichi.

Gli indici di valutazione dell'impatto sono basati sui seguenti elementi che devono essere oggettivamente rilevabili sulla base dell'esperienza maturata al riguardo dalla Società:

- impatto economico
- impatto reputazionale
- impatto organizzativo, economico e sull'immagine

Gli indici di valutazione della probabilità sono stati individuati dal gruppo di lavoro, composto dai Referenti per la prevenzione e dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, e sono basati sui seguenti elementi:

- discrezionalità
- rilevanza esterna
- complessità del processo
- valore economico
- frazionabilità del processo
- controlli

La predetta analisi è stata effettuata attraverso una duplice prospettiva:

- soggettiva, ricavata dalle considerazioni espresse dai soggetti intervistati, dirigenti o funzionari titolari dei processi, rispetto a quanto accade nella propria realtà lavorativa
- oggettiva, che è relativa alla valutazione del rischio sulla base dei dati reali desumibili dall'esperienza maturata dalla Società e riscontrabile negli atti e documenti in possesso della stessa (sentenze, procedimenti in corso, decreti di citazione ed anche l'analisi della stampa per gli aspetti reputazionali).

7. Misure di prevenzione

Le misure da adottare per la prevenzione di fenomeni corruttivi si classificano come:

- **misure obbligatorie**, la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative;
- **misure ulteriori**, che, pur non essendo obbligatorie per legge, sono rese obbligatorie dal loro inserimento nel P.T.P.C.;

- **misure di carattere trasversale**, quali la trasparenza, l'informatizzazione dei processi; l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti; il monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali.

La tempistica per l'introduzione e per l'implementazione delle misure può essere differenziata, a seconda che si tratti di misure obbligatorie o di misure ulteriori; in ogni caso il termine deve essere definito perentoriamente nel P.T.P.C.

Per ciascuna delle Aree di rischio descritte sopra, sono state individuate specifiche misure di prevenzione. In alcuni casi, tuttavia, stante la presenza di rischi comuni a più Aree, si è ritenuto opportuno prevedere la stessa misura di prevenzione in più Aree di rischio.

Ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge n. 190/2012 "la violazione da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste nel Piano costituisce illecito disciplinare".

E' facoltà del Responsabile del P.T.P.C. emanare circolari esplicative dei contenuti del Piano e delle relative misure per una pronta attuazione delle previsioni del Piano stesso da parte di tutto il personale della Società.

Il P.T.P.C. deve individuare per ciascuna misura da implementare il responsabile dell'implementazione e il termine per l'implementazione stessa. L'efficacia del P.T.P.C. dipende dalla collaborazione fattiva di tutti i componenti dell'organizzazione e, pertanto, è necessario che il suo contenuto sia coordinato rispetto a quello di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nella Società. Il P.T.P.C. deve quindi essere strutturato come documento di programmazione, con l'indicazione di obiettivi, indicatori, misure, responsabili, tempistica e risorse.

8. Codice di comportamento

L'IGEA SpA adotta, quale allegato al P.T.P.C., il Codice di Comportamento emanato dalla Regione Autonoma della Sardegna con D.G.R. n.37 del 31.01.2014.

Tale Codice si applica a tutto il personale dell'Amministrazione Regionale, delle agenzie e degli enti regionali, nonché delle società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e a tempo parziale.

Gli obblighi di condotta previsti dal Codice sono estesi, in quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della Società.

9. Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

Le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le società da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione Europea, devono adempiere agli obblighi di trasparenza previsti dal Dlgs 33/2013 (Delibera Anac n. 77/2013).

A tal fine IGEA SpA ha adottato il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, approvato con Determinazione n. 02 del 13 01 2016 ed allegato al presente P.T.P.C.

10. Segnalazione di fatti illeciti

Il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel Piano di prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio dirigente, il quale riferisce al Direttore generale e al Responsabile della prevenzione della corruzione, eventuali situazioni di illecito nella Società di cui sia a conoscenza, oppure informa direttamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.

Il destinatario delle segnalazioni di cui al periodo precedente adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato l'anonimato del segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità ai sensi dell'art.54-bis del Dlgs.n.165/2001.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato; tale ultima circostanza può emergere solo a seguito della audizione dell'incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli artt.22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni e integrazioni. La Società garantisce ogni misura di riservatezza a tutela del dipendente che segnala un illecito nella stessa.

11. Formazione

La formazione rappresenta uno strumento decisivo per la prevenzione della corruzione. Il presente Piano, in coerenza con quanto indicato nel Piano Nazionale Anticorruzione, prevede due livelli di formazione:

- Generale
 - a. rivolto a tutti i dipendenti;
 - b. relativo all'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale).
- Specifico
 - a. rivolto al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; a eventuali referenti; ai componenti degli organismi di controllo; a dirigenti e dipendenti addetti alle aree a rischio;
 - b. relativo alle politiche, ai programmi e ai vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nella Società.

La formazione di livello generale verrà organizzata e gestita dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, senza aggravio di spesa per la Società.

Tale formazione sarà integrata da quella di livello specifico, che, in virtù di contenuti e destinatari, non può essere assicurata esclusivamente da risorse interne, e per la quale verranno predisposti periodici percorsi di formazione sull'etica e sulla legalità.

12. Patti di Integrità

I patti d'integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto. Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

IGEA SpA, in qualità di stazione appaltante, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012, predisporrà ed utilizzerà protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse, inserendo, negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito, la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

Ciò garantirà la diffusione di valori etici, valorizzando comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

Pertanto, con specifico riferimento alle gare per l'acquisizione di beni, servizi e forniture bandite dalla Società, i Patti di integrità saranno implementati, entro la fine del 2015, a cura dei Servizi Acquisti, Appalti E Contratti.

In particolare:

- entro il 30 settembre 2015, i Servizi Acquisti, Appalti E Contratti predispongono un modello generale di Patto di integrità e lo trasmettono al RPCT ed alla Direzione aziendale per acquisirne i relativi pareri;
- entro il 30 novembre 2015, il modello di Patto di integrità è formalmente approvato con deliberazione dell'Amministratore Unico;
- in riferimento alle procedure di gare bandite o comunque avviate successivamente all'approvazione del modello generale del Patto di integrità, si procede ad inserire negli avvisi, nei bandi e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del Patto comporta l'esclusione dalla gara e la risoluzione del contratto, oltre le eventuali sanzioni di carattere patrimoniale stabilite dal Patto medesimo.

13. Disposizioni finali – Monitoraggio e Aggiornamento del P.T.C.P.

Le misure di monitoraggio e vigilanza sull'efficacia del PTPC non riguardano soltanto le attività di semplice controllo sulla sua attuazione, ma si estendono a tutti gli interventi di implementazione e di miglioramento del suo contenuto.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 14 della Legge n. 190/2012 il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, entro il 15 dicembre di ogni anno, deve:

- Redigere una Relazione annuale che offra il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dai P.T.P.C.;
- Trasmettere la relazione annuale all'organo di indirizzo politico della Società;
- Pubblicare la relazione annuale nel sito web aziendale.

La Relazione annuale dovrà inoltre essere trasmessa al Dipartimento della Funzione Pubblica in allegato al P.T.P.C. dell'anno successivo.

Tale documento dovrà contenere la reportistica delle misure anticorruzione come individuate nel Piano Nazionale Anticorruzione nonché le considerazioni sull'efficacia delle previsioni del P.T.P.C e le eventuali proposte di modifica.

Il Piano, viste le finalità di prevenzione e controllo della corruzione, va inteso come strumento dinamico, implementabile, suscettibile di continuo aggiornamento.

Durante la fase di attivazione del Piano, sarà cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione porre in essere attività di monitoraggio e confronto periodico, allo scopo di ricevere riscontri effettivi sull'attuazione concreta delle procedure indicate dalla Società nel P.T.P.C. e nei documenti da questo richiamati.